

WHISTLEBLOWING POLICY

Protocollo per la segnalazione di condotte illecite conforme al D.Lgs. 24/2023

Adottata in via congiunta da:



PLANET FARMS HOLDING S.P.A.

PLANET FARMS ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SB

NILEIT S.R.L.

P F PROCESSING S.R.L.

REVISIONI:

N.	Data	Causa	Firma
00	30/11/2023	Prima emissione a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 24/23, in materia di Whistleblowing, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937	
			

PFH


PFI

 PFP



INDICE

1	<u>PREMESSA</u>	3
2	<u>DEFINIZIONI</u>	4
3	<u>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	6
4	<u>DESTINATARI</u>	6
5	<u>SEGNALAZIONI</u>	7
5.1	<u>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	7
5.2	<u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	9
5.3	<u>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE</u>	11
5.4	<u>VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE</u>	12
5.5	<u>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE</u>	14
5.6	<u>SEGNALAZIONI ESTERNE</u>	15
5.7	<u>DIVULGAZIONE PUBBLICA</u>	16
6	<u>TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE</u>	17
7	<u>DIVIETO DI RITORSIONE</u>	18
8	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	21
9	<u>RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE</u>	21
10	<u>DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO</u>	21



1 **PREMESSA**

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. Direttiva whistleblowing), di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Lo scopo della Direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il sistema whistleblowing, che negli enti pubblici era già presente sin dal 2001 ((D.Lgs n.165/01), è un istituto che è stato introdotto, per le aziende private e dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01, dalla L. 179/2017: esso è volto a prevenire l'insorgere di fenomeni illeciti all'interno della Società, contribuendo a far emergere situazioni che ne pregiudicano la sicurezza e il buon andamento.

La normativa sul whistleblowing è stata radicalmente modificata dal D. Lgs. 24/2023, che, abrogando le disposizioni previgenti, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico sia del settore privato.

Il predetto decreto assicura ai segnalanti di imprese, sia pubbliche che private, una tutela molto più strutturata al fine di incentivare le segnalazioni e contrastare l'illegalità. Il legislatore, inoltre, a garanzia dei canali di segnalazione interni e della loro corretta applicazione, ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito "ANAC"), ente, altresì, preposto ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle organizzazioni in numerose ipotesi, ivi compresa quella di omessa predisposizione dei canali di segnalazione interna o di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

Cosa si intende per whistleblowing? Il whistleblowing è la rivelazione spontanea e trasmessa in buona fede da parte di uno dei soggetti individuati dal D.Lgs n.24 del 2023, di attività illegali, immorali, illecite o fraudolente commesse all'interno di un ente pubblico o privato, del quale il soggetto sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il whistleblowing permette, quindi, al dipendente e ad una serie di altri soggetti specificamente indicati di segnalare (in forma anonima o riservata e senza timore di ritorsioni) informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare nelle modalità di seguito indicate, affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Il Gruppo “Planet Farms”, come di seguito definito, ha efficacemente implementato i principi e le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023.

2 **DEFINIZIONI**

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (cfr. par.5.1 della presente Procedura).

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4 (cfr. par. 4 della presente Procedura), attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Gestore della segnalazione: soggetto interno o esterno, dotato dei requisiti di autonomia e professionalità, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno.

Gruppo "Planet Farms": il Gruppo "Planet Farms" è composto da Planet Farms Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Cappuccio 12, 20123, Milano (P IVA 10275050960) e le società di diritto italiano dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) del Codice civile, vale a dire:

-Planet Farms Italia Società Agricola S.r.l. SB, con sede in Milano, Via Cappuccio 12, 20123 Milano (P IVA 10295660962);

- PF Processing S.r.l., con sede in Milano, Via Cappuccio 12, 20123 Milano (P IVA 11076830964);
- Nileit S.r.l., con sede in Milano, Via Cappuccio 12, 20123 Milano (P IVA 12568610963).

3 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Whistleblowing Policy (di seguito la “**Policy**”) regola il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo di una delle società appartenenti al Gruppo “Planet Farms”.

La Policy ha lo scopo di offrire istruzioni chiare al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono garantite, al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito ed incentivarne le segnalazioni.

Il Gruppo “Planet Farms”, in conformità alla normativa vigente, ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza dell'identità del segnalante, a cui è, altresì, garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

La presente Policy, inoltre, fornisce indicazioni per accedere, laddove sussistano le condizioni indicate dalla normativa applicabile, al canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC.

Infine, la Policy riporta le condizioni richieste per poter procedere a una divulgazione pubblica.

4 DESTINATARI

La presente Policy si applica a tutte le persone che segnalano, denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:

- i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con una delle società appartenenti al Gruppo “Planet Farms”, o che operano per conto o in favore di essa, anche presso soggetti terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (di seguito “Destinatari”).

Le tutele previste per il segnalante trovano applicazione anche qualora la segnalazione, la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5 SEGNALAZIONI

La presente Policy, in conformità alla normativa vigente, prevede diversi canali di segnalazione:

- 1) canali di segnalazione interni (la qualificazione di canale “interno” prescinde dal fatto che il soggetto gestore delle segnalazioni sia interno o esterno all’azienda);
- 2) canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all’ANAC;
- 3) pubblica divulgazione.

In via prioritaria, il segnalante deve utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni indicate nella presente Policy, può effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Inoltre, il segnalante, qualora ne ricorrano le condizioni, può sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

5.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Gruppo “Planet Farms”.

In particolare, le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni che consistono in

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, derivanti da violazione delle disposizioni normative nazionali;
- condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico di una delle società facenti parte del Gruppo "Planet Farms";
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee, corruzione, ecc.);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio: violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, le c.d. "frodi carosello" in materia di evasione dell'I.V.A., ecc.);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione (ad esempio: il ricorso a pratiche abusive, come l'adozione di prezzi c.d. "predatori", che minacciano la libera concorrenza).

I Destinatari che vengano a conoscenza dei summenzionati illeciti possono ad attivare la presente Policy segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano aver determinato tali illeciti.

La presente Policy non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero

- inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023¹ ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937²;
 - alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e documentata in modo tale da fornire a chi sarà chiamato a gestirla tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, così da garantire una più adeguata attività istruttoria.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. le generalità del soggetto che la effettua (anche se sono ammesse anche le segnalazioni anonime);
2. la qualifica ricoperta o la funzione svolta all'interno della Società;

¹ Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari: i) intermediazione finanziaria; ii) attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; iii) e revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; iv) abusi di mercato; v) accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; vi) trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

3. sicurezza dei trasporti: segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile; responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione; sicurezza delle navi, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

4. tutela dell'ambiente: sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

² servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. Servizi finanziari i) investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); ii) attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP); iii) revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; iv) abusi di mercato; v) accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; mercati degli strumenti finanziari; vii) documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; ix) trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli; viii) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: i) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; ii) dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

3. sicurezza dei trasporti: i) segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile; ii) responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione; iii) controllo da parte dello Stato di approdo

4. tutela dell'ambiente: i) sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

3. una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
4. l'indicazione della data e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
5. le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di colui/coloro che ha/hanno posto in essere il fatto o il comportamento segnalato (se conosciuti dal segnalante);
6. le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato (se conosciuti dal segnalante);
7. l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
8. le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale indirizzo e-mail o numero di telefono).

Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione se:

- i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere possibilmente tempestiva, così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Ciò premesso, bisogna, tuttavia, precisare che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché presentate in conformità alla presente Policy (quindi adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine), sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie" e verranno prese in considerazione.

5.3 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Il Gruppo “Planet Farms” mette a disposizione dei Destinatari canali alternativi per l’invio delle segnalazioni interne, idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nello specifico, il soggetto preposto alla ricezione, alla gestione e all’esame della segnalazione è il Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Planet Farms Holding s.p.a., nella persona dell’Avv. Chiara Presciani (di seguito “**Gestore della segnalazione**” o “**Gestore**”), specificamente formato a tale scopo, il quale per la gestione delle segnalazioni potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone (es: i Responsabili delle Aree Aziendali).

Eventuali segnalazioni presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall’Avv. Chiara Presciani devono essere trasmesse a quest’ultima, entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica dedicato: whistleblowing@planetfarms.ag.

In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Gestore della segnalazione che ne garantirà la riservatezza;

- tramite lettera cartacea a mezzo del servizio postale, all’indirizzo:

Avv. Chiara Presciani c/o Studio Ginevra, Via Lupetta 2, 20123 Milano

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “*Riservata*” e “*All’attenzione dell’Avv. Chiara Presciani*”;

- tramite telefono o messaggistica SMS/Whatsapp al seguente numero +393476574825. In tal caso, sarà richiesto il previo consenso del segnalante alla registrazione della telefonata a cui avrà accesso solo l’Avv. Chiara Presciani, in alternativa, la segnalazione sarà documentata mediante

trascrizione integrale e il segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

- oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con l'Avv. Chiara Presciani, che avrà cura di redigerne apposito processo-verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante. Tale incontro verrà fissato dall'Avv. Chiara Presciani, su richiesta del segnalante, entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

5.4 VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di assicurare una tempestiva gestione della segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante;
- si occupa dell'archiviazione e della conservazione della documentazione.

Più nello specifico, acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, il Gestore della segnalazione procede a dare avviso al whistleblower dell'avvenuta ricezione della segnalazione, entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione.

Lo stesso Gestore effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore ed indicate nel precedente paragrafo 5.1;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Tuttavia, fatti salvi i casi di manifesta infondatezza, il Gestore, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine, non procederà immediatamente con un'archiviazione, bensì avrà cura di richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante entro 30 giorni deve inviare le integrazioni richieste; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere o per infondatezza della stessa. In ogni caso verrà dato riscontro alla segnalazione e sarà comunicato al segnalante la motivazione dell'archiviazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione come whistleblowing, il Gestore avvia l'istruttoria, finalizzata alla verifica sulla fondatezza di quanto riportato nella segnalazione: egli deve, quindi, porre in essere un'indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel corso della verifica, il Gestore può svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché, se necessario, richiedere al segnalante opportune integrazioni. Il Gestore delle segnalazioni può, inoltre, avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e, all'occorrenza, di organismi di controllo e/o di consulenti esterni alla Società specializzati nell'ambito dell'attività interessata dalla condotta oggetto della segnalazione ricevuta, assicurando sempre la riservatezza dell'identità del segnalante.

All'esito della verifica e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore deve fornire riscontro alla segnalazione e redigere una relazione riepilogativa dell'attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi in occasione della stessa.

Qualora la segnalazione risultasse fondata, tenuto conto dei profili di illiceità riscontrati e nel rispetto di quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al Modello Organizzativo 231 di ciascuna delle società appartenenti al Gruppo “Planet Farms”, il Gestore deve:

- valutare se sia necessario presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente e riferire le sue considerazioni in merito al CdA e/o al collegio sindacale;
- provvedere, in ogni caso, ad informare dell’esito dell’accertamento svolto
 - le funzioni aziendali competenti, al fine di definire l’eventuale piano di intervento e le attività da intraprendere a tutela di ciascuna delle società appartenenti al Gruppo “Planet Farms”.
 - il responsabile del settore di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- richiedere al C.d.A. e al responsabile della funzione coinvolta l’applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti del segnalante e dei soggetti coinvolti durante la fase di indagine.

In caso contrario, laddove all’esito della verifica la segnalazione risultasse infondata, il Gestore provvederà all’archiviazione della stessa.

5.5 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La responsabilità della gestione dell’archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura del Gestore della segnalazione con modalità cartacee e/o informatiche e secondo i più opportuni livelli di sicurezza e riservatezza. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni ricevute oralmente dal Gestore, nel corso dell’incontro con il segnalante -verbalizzate formalmente, verificate e sottoscritte dal segnalante- sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

5.6 SEGNALAZIONI ESTERNE

L'ANAC ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Eventuali segnalazioni esterne presentate a soggetti diversi dall'ANAC saranno trasmesse a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione interna precedentemente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, tutte le informazioni relative a:

- illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
- i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- le istruzioni sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;

- le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

Il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è accessibile al seguente indirizzo:
<https://www.anticorruzione.it/>.

5.7 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dallo stesso decreto (riscontro in ordine alla ricezione della segnalazione, entro 7 giorni, e comunicazione al segnalante, entro 3 mesi, delle informazioni relative al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione);
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita.

6 *TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE*

In linea con le disposizioni del Dlgs. n.24/2023, ciascuna delle società appartenenti al Gruppo “Planet Farms” assicura la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Nel caso in cui la segnalazione comporti l’instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del segnalante sarà tutelata nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. che impone l’obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari, sino al momento in cui l’indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, sarà previamente trasmessa al segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità.

Nel caso in cui l’identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta, sarà dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È, altresì, tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, nonché qualora dovessero pervenire a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato da ciascuna delle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms" fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

7 DIVIETO DI RITORSIONE

Ciascuna delle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms" garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

1. al momento della segnalazione, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e avessero ad oggetto quanto indicato nel precedente paragrafo 5.1;
2. la segnalazione sia stata effettuata secondo quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, il D. lgs. n.24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della segnalazione, costituirebbero ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ciascuna delle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms" provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro il segnalante.

E' fatta, comunque, salva la possibilità per ciascuna delle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms" di adire le vie legali nei confronti del segnalante nell'ipotesi in cui lo stesso si sia reso civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato.

Nel caso in cui un dipendente di una delle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms" ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, questi dovrà darne tempestiva

notizia al Gestore della segnalazione che, dopo un sommario accertamento, comunicherà l'ipotesi di ritorsione al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta violazione il quale, a sua volta, adotterà i provvedimenti di propria competenza eventualmente ritenuti necessari.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà darne comunicazione all'ANAC, che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo del segnalante (che ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi della normativa applicabile), quanto il mutamento di mansioni *ex art.* 2103 del Codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. n.24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o da un legame di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003) e sarà limitato ai dati strettamente necessari per dare adeguato seguito alle segnalazioni; i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata sul sito www.planetfarms.ag.

9 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il rispetto delle regole contenute nella presente Policy non vale ad escludere eventuali profili di responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

Invero, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.


10 DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Policy è diffusa a tutto il personale aziendale e resa pubblica sulla piattaforma aziendale denominata "Factorial". La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico operato in via congiunta dalle società appartenenti al Gruppo "Planet Farms".



Planet
Farms

GO VERTICAL



Planet Farms Holding S.p.a.
Via Cappuccio 12, 20123 Milano
Planetfarms.ag
info@planetfarms.ag